

DAL MINISTERO DEL LAVORO- 29 GENNAIO 2018 ORE 07:18

CIg: l'anzianità di effettivo lavoro non richiede la continuità

Ai fini dell'accesso alla cassa integrazione guadagni, per il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro devono essere verificate alcune condizioni: che l'anzianità di lavoro si realizzi presso l'unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento, che si tratti di un'anzianità di effettivo lavoro, almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda. Non è invece richiesta la continuità della prestazione lavorativa presso l'unità produttiva per la quale viene chiesto la CIg. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro nella nota n. 525 del 2018.

In merito al criterio relativo al riconoscimento, nei riguardi dei lavoratori, dell'obbligo di possedere il **requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa** al fine di accedere al **trattamento di integrazione salariale**, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015 prevede che il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro ai fini dell'accesso alla cassa integrazione guadagni sussiste se si verificano le seguenti **condizioni**:

- a) l'anzianità di lavoro si realizza **presso l'unità produttiva** per la quale viene chiesto il trattamento;
- b) si tratta di un'anzianità di **effettivo lavoro** e non di una mera anzianità di servizio;
- c) l'anzianità è **almeno pari a 90 giorni** alla data di presentazione della domanda di trattamento.

Diversamente, ha chiarito il Ministero del Lavoro nella nota n. 525 del 2018, la disposizione in esame non annovera, tra le condizioni di riconoscimento dell'anzianità di effettivo lavoro, la **continuità della prestazione lavorativa** presso l'unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale.

A cura della Redazione